

## **IL DECRETO LEGGE PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO E' DIVENTATO LEGGE**

Il Parlamento ha approvato definitivamente il D.L. 35/05, introducendo modifiche importanti alle misure urgenti in materia di incentivi alle imprese, mercato del lavoro, tutela del "Made in Italy", semplificazione amministrativa, riordino delle procedure fallimentari.

Dal testo originario è stata cancellata la riforma degli ordini professionali e delle associazioni.

Le norme contenute nel decreto iniziale sono entrate in vigore il 16 marzo 2005, quelle contenute nella legge di conversione lo diventeranno il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito indichiamo le principali novità, soffermandoci in particolare su quelle in materia di mercato del lavoro (art.1.bis) e ammortizzatori sociali (art. 13).

### **Riforma del codice di procedura civile (art. 1 della legge di conversione)**

Il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare entro sei mesi un decreto legislativo di modifica del codice di procedura civile.

Come per tutte le leggi delega, sono indicati solo i principi generali cui dovrà ispirarsi il decreto applicativo.

In particolare è prevista:

- Una nuova disciplina del ruolo della Corte di Cassazione, per ridurre i casi portati al suo esame, al fine di accelerare i tempi dei processi civili;
- Una diversa legittimità delle sentenze della Corte di Cassazione in materia di attuazione e interpretazione dei contratti collettivi;
- Un'estensione dei casi in cui è ammesso l'arbitrato.

### **Art. 1 – Difesa del Made in Italy**

Sono fissate nuove norme che rafforzano il sistema doganale per la lotta alla contraffazione e per il contrasto alla delocalizzazione selvaggia delle aziende.

In particolare, a garanzia dei prodotti "Made in Italy", per i consumatori è prevista una sanzione fino a 10 mila euro nel caso di acquisto consapevole di prodotti contraffatti. Per il venditore è prevista una multa sino a 20 mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.

### **Art. 1bis – Mercato del lavoro**

Il D.Lgs. 276/03 è stato modificato in alcuni punti anche sostanziali, in particolare:

#### **1. Misure di incentivazione del raccordo tra pubblico e privato (art.13)**

Sono stati eliminati i vincoli che rendevano difficili le convenzioni tra istituzioni, parti sociali e sistema cooperativo per l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati (si tratta di particolari categorie di lavoratori, definiti tali dalla legislazione europea, quali disabili, over 50 anni, persone sole con figli a carico, ecc.).

## **2. Lavoro intermittente (art.34)**

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere sottoscritto in ogni caso con lavoratori di età inferiore a 25 anni oppure superiore a 45 anni, anche pensionati, senza aspettare norme operative dei contratti collettivi.

## **3. Apprendistato professionalizzante (art.49)**

In attesa dell'approvazione della legge regionale sull'apprendistato professionalizzante, le norme in materia previste dai vari CCNL entrano immediatamente in vigore.

La Regione Lombardia ha già attuato questo tipo di apprendistato solo per il settore del commercio-terziario, per il quale l'apprendistato professionalizzante è già pienamente operativo.

In tutti gli altri settori, che hanno normato nei CCNL questa tipologia di apprendistato, dalla data di entrata in vigore del decreto potranno essere assunti apprendisti, in via transitoria, con l'applicazione dei soli CCNL.

Per tutti i settori senza regolamentazione contrattuale nazionale resta applicabile la norma sull'apprendistato prevista nel D.Lgs. 196/97 (Pacchetto Treu).

## **4. Contratti di inserimento (art.59)**

E' confermata la possibilità di inquadramento del lavoratore assunto con contratto di inserimento, in una categoria inferiore per non più di due livelli rispetto a quella spettante, ad eccezione del caso di assunzione di donne residenti in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile, per le quali la norma può essere applicata solo se prevista espressamente dai CCNL.

Questa norma dovrebbe sbloccare il decreto ministeriale, che dovrebbe concedere sconti contributivi per l'assunzione di donne, senza che le interessate siano penalizzate nella retribuzione.

## **5. Lavoro accessorio (art.70)**

Questa tipologia di lavoro, sinora applicabile per piccoli lavori domestici (compresa l'assistenza domiciliare a bambini, anziani ecc.), per insegnamento privato supplementare, per piccoli lavori di giardinaggio e pulizia, per la realizzazione di manifestazioni pubbliche, per collaborazione con enti pubblici e volontariato nei casi di emergenza, viene estesa alle imprese familiari, limitatamente a quelle dei settori commercio turismo e servizi, con un limite di 10.000 euro annui per impresa e con l'obbligo del normale versamento contributivo e assistenziale previsto per i lavoratori dipendenti.

Per il lavoro accessorio è stato abolito il limite di 30 giorni di rapporto nell'anno e mantenuto quello dei 5.000 euro annui; si rimane in attesa del decreto ministeriale applicativo.

## **Art. 2 – Fallimenti**

La riforma della legge fallimentare è stata suddivisa in due tempi:

- una parte immediatamente operativa con questo decreto;

- il resto in un decreto legislativo, di cui il Parlamento ha indicato i principi fondamentali nell'art. 1 della legge di conversione e che il Governo prevede di approvare entro le ferie.

Le principali novità che entrano subito in vigore riguardano:

- il dimezzamento dei tempi di revocatoria nei casi di fallimento. Ad esempio possono essere revocati gli atti compiuti dall'azienda nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed i pagamenti in denaro avvenuti nei sei mesi anteriori al fallimento.
- non sono soggetti all'azione di revoca, tra gli altri:
  - le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. Questo risolve il grave problema dei fallimenti di società immobiliari, che hanno obbligato migliaia di famiglie a pagare due volte la stessa abitazione.
  - i pagamenti delle retribuzioni a dipendenti e collaboratori.
- E' potenziato lo strumento del concordato preventivo, come possibilità di fuoriuscita non traumatica da una crisi d'impresa. Per questo sono stati eliminati i presupposti di presentazione della domanda, semplificato il procedimento e ridotte le maggioranze dei creditori, richieste per l'omologazione del concordato.

## **Art. 2 (segue) – Separazione e divorzio**

Il decreto sostituisce gli articoli del codice di procedura civile in materia di forma della domanda, comparizione personale delle parti, tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente, notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza, udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice istruttore. Non si tratta quindi di una modifica sostanziale della legge, ma solo di interventi sulle procedure, nel tentativo di dare tempi certi all'iter delle cause di separazione e divorzio e maggiori garanzie alle parti più deboli (figli minori e coniuge soccombente).

## **Art. 2bis – Cofinanziamento tra Italia e U.E. dei Fondi Sociali**

Al fine di accelerare l'utilizzo delle risorse previste dal F.S.E. nell'ambito del programma operativo nazionale "Azioni di Sistema", i finanziamenti previsti dall'Unione Europea sono anticipati dal Ministero del Lavoro, titolare del programma, che riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati ed ai loro formatori.

## **Art. 3 – Semplificazioni amministrative**

- Nel caso di inizio di nuove attività, la procedura amministrativa è accelerata e semplificata, attraverso l'allargamento della possibilità di autocertificazione dell'interessato. Dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda l'interessato può iniziare la nuova attività.
- Per qualsiasi istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi dovrà essere fissato un termine entro il quale l'amministrazione deve rispondere. In caso di mancata risposta la domanda si intende accettata (silenzio assenso). Le Amministrazioni hanno sei mesi per regolamentare i tempi di risposta.
- La prima registrazione di veicoli nuovi al PRA potrà essere effettuata tramite lo sportello telematico (Sta), senza intervento di un notaio. In caso di vendita di veicoli usati di valore inferiore a 25.000 euro o di costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (es. ipoteche), l'autentica delle firme potrà

essere effettuata da funzionari pubblici o dell'ACI. La norma sulla prima registrazione al PRA è immediatamente operativa, per quella sulla cessione di veicoli usati si deve attendere un Decreto applicativo, che elencherà i funzionari autorizzati alla firma.

#### **Art. 4 – Modifiche alla Finanziaria 2005**

Su pressione delle aziende sono state abolite alcune prescrizioni della Finanziaria 2005, in materia di ICI e di lotta alla corruzione.

Solo dopo l'emanazione di un apposito decreto attuativo scatterà l'obbligo di comunicazione telematica dei contratti di cessione e locazione di immobili.

#### **Art. 5 - Infrastrutture**

Oltre ad alcune norme procedurali, sono stati racimolati per le grandi opere infrastrutturali 750 milioni di euro, residui della Finanziaria 2002, che andranno distribuiti su 14 opere localizzate nel Mezzogiorno e già identificate.

Altre risorse si potrebbero recuperare dal Fondo per le aree sottoutilizzate, ma sono di incerta quantificazione.

Questo decreto, con effetto retroattivo, prevede la possibilità di destinare alla realizzazione di infrastrutture le risorse "rapinate" agli Enti previdenziali pubblici con la cessione "coatta" di immobili di loro proprietà.

#### **Art. 6 – Ricerca e sviluppo**

Per la ricerca e lo sviluppo sarà stanziato il 30% della dotazione del Fondo rotativo (prestiti a tasso agevolato) per il sostegno alle imprese, previsto dalla Finanziaria 2005. Si dovrebbe trattare di circa 1,8 miliardi di euro.

Potrebbero rientrare in questo articolo anche gli interventi per il risparmio energetico, per promuovere la diffusione di impianti gpl e metano (anche per le auto) e per favorire la riduzione dei consumi, anche con la modifica dei sistemi di produzione dell'energia. Una quota delle risorse potrebbe essere destinata alla sostituzione di caldaie, generatori di calore, elettrodomestici di piccola dimensione e frigoriferi.

#### **Art. 7 – Interventi per diffusione tecnologie digitali**

- La cessione a prezzo d'acquisto di personal computer da parte di aziende ai propri dipendenti non verrà considerata, ai fini del reddito del dipendente, come bene in natura.
- Le Pubbliche Amministrazioni saranno obbligate a ricevere, nonché ad inviare (se richiesto dall'utente) comunicazioni ed atti relativi ad ogni adempimento amministrativo in via telematica. La data di entrata in vigore dell'obbligo sarà fissata da un decreto.

#### **Art. 8 – Riforma degli incentivi**

Per favorire il credito nelle aree sottoutilizzate si ridefiniscono le norme bancarie in materia.

Ricordiamo che per aree sottoutilizzate si intendono le 6 regioni del Mezzogiorno, l'Abruzzo ed il Molise e le aree del centro Nord definite a declino industriale (per la provincia di Bergamo rientrano alcuni comuni della Valle Brembana).

### **Art. 9 – Concentrazioni delle piccole imprese**

Alle piccole e medie imprese, che attueranno processi di concentrazione, senza superare il limite delle P.M.I. europee (250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato), sarà attribuito un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti l'operazione di concentrazione.

Per concentrazione, che dovrà durare almeno tre anni, si intende non solo la costituzione di un'unica società per fusione di più imprese, ma anche l'incorporazione di una impresa in un'altra, la costituzione di aggregazioni su base contrattuale tra imprese e la costituzione di consorzi.

La norma non si applica a concentrazioni interne a gruppi industriali.

### **Art. 11 – Sostegno all'attività produttiva**

Il Fondo rotativo per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese è incrementato di 100 milioni di euro per il 2005. Si riduce il ruolo di Sviluppo Italia s.p.a. (società operativa del Ministero dell'Economia), specializzandola in interventi nel capitale di imprese innovative.

Per il Fondo di finanziamento di salvataggi e ristrutturazioni di imprese in difficoltà sono stati stanziati 35 milioni di euro per il 2005.

Le aziende in ristrutturazione produttiva manterranno sino a tutto il 2010 le condizioni tariffarie del 2004 per l'acquisto di energia elettrica.

### **Art. 11-ter – Potenziamento delle aree sottoutilizzate**

Sino al 31 dicembre 2008 è potenziata la deduzione dall'IRAP delle retribuzioni per i neo-assunti, in aumento della media occupazionale dell'anno precedente.

Per ogni assunto a tempo indeterminato in aggiunta all'organico si potrà dedurre dall'imponibile IRAP il costo effettivamente sostenuto per il nuovo dipendente, sino ad un massimo di 20.000 euro.

Nelle aree di obiettivo 1 (Mezzogiorno) la deduzione potrà essere moltiplicata per 5, sino a coprire (al massimo) l'intero incremento complessivo annuo del costo del lavoro. Nelle aree di obiettivo 2 (declino industriale) il moltiplicatore sarà 3.

### **Art.11 quinquies – Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana.**

La SACE Spa (società pubblica che assicura il commercio con l'estero) dovrà dare garanzie e coperture assicurative, non solo alle esportazioni vere e proprie, ma anche ai processi di internazionalizzazione delle società.

L'attività di sostegno, che sarà svolta a condizione di mercato, dovrà garantire che almeno il 50% dello stanziamento sia a garanzia di operazioni effettuate da aziende con meno di 250 dipendenti.

### **Art.12 – Rafforzamento e rilancio del settore turistico**

L'Enit (Ente Nazionale Italiano del Turismo) diventa Agenzia per coordinare e promuovere all'estero il settore. A questo scopo per l'anno 2005 è concesso un contributo di 20 milioni di euro.

### **Art. 13 – Pensione complementare e ammortizzatori sociali**

#### **1) PENSIONE COMPLEMENTARE**

Per la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare, previste nella "Riforma delle pensioni", sono stanziati 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 506 milioni per il 2007.

## **2) DISOCCUPAZIONE ORDINARIA**

In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, per i soli anni 2005 e 2006, la durata e la percentuale della disoccupazione ordinaria a requisiti normali, sono così modificate a partire dal 1° aprile 2005:

- Durata massima prevista:
  - 7 mesi per disoccupati di età inferiore a 50 anni
  - 10 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

Si tratta di un aumento della durata di un mese rispetto alle norme precedenti.

- Percentuale di commisurazione alla retribuzione:
  - 50% per i primi 6 mesi
  - 40% per i successivi 3 mesi
  - 30% per gli ulteriori mesi.

Sinora la misura della DS Ordinaria era pari al 40% dell'ultima retribuzione.

E' confermato il diritto alla contribuzione figurativa per il periodo di disoccupazione ordinaria, ma solo per i primi 6 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni e per 9 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

Ricordiamo che i periodi di DS ordinaria sono validi per il diritto alla pensione di vecchiaia, mentre per quella di anzianità sono validi solo per la contribuzione oltre i 35 anni.

Le nuove norme non si applicano alla DS agricola (ordinaria e speciale) ed a quella a requisiti ridotti per tutte le categorie.

La DS ordinaria non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione nei casi previsti dalle norme regionali sul "collocamento".

## **3) I DECRETI IN DEROGA**

Per i decreti ministeriali di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga alle normative vigenti sono stanziati 460 milioni di euro (150 in più rispetto a quanto previsto nella Finanziaria 2005).

Questi finanziamenti, quando riguardano accordi di settore intervenuti entro il 30.6.2005, potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2006.

I decreti ministeriali devono recepire intese intervenute in sede istituzionale territoriale.

In provincia di Bergamo la norma riguarda l'accordo di Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di mobilità per il settore tessile-abbigliamento, moda.

## **4) GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI**

Anche le aziende che assumono personale in cassa integrazione o in mobilità, approvate nei decreti in deroga (vedi sopra), hanno diritto alle agevolazioni previste dalle varie normative.

## **5) MOBILITA' TERRITORIALE**

I lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione straordinaria, che accettano un posto di lavoro in una località a più di 100 km dal luogo di residenza, hanno diritto ad una somma "una tantum" pari a:

- Una mensilità di indennità di mobilità, in caso di un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi;
- Tre mensilità di indennità di mobilità, in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato superiore a 18 mesi.

Una mensilità di indennità di mobilità è erogata anche in caso di "distacco" superiore a 12 mesi presso un'azienda distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. La somma è elevata a tre mensilità quando il "distacco" supera i 18 mesi.

Un decreto del Ministro del Lavoro chiarirà le norme operative.

## **6) DS ORDINARIA AI LAVORATORI SOSPESI**

I lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, in possesso dei requisiti personali richiesti, hanno diritto alla DS Ordinaria (con requisiti normali), compreso l'accredito dei contributi figurativi e gli eventuali assegni per il nucleo familiare.

La DS Ordinaria con requisiti ridotti spetta anche ai lavoratori sospesi da aziende artigiane, a condizione che sia previsto un intervento integrativo a carico degli Enti Bilaterali (nel nostro caso l'E.L.B.A.) o nella misura del 20% della retribuzione persa o sotto forma di formazione non inferiore a 120 ore.

Queste norme non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nei casi di contratti a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate o di contratti a tempo parziale verticale.

Sono quindi esclusi i lavoratori di aziende industriali con meno di 15 dipendenti, che hanno diritto alla CIG Ordinaria.

Per i lavoratori delle aziende artigiane del tessile-abbigliamento moda della provincia di Bergamo, che hanno diritto alla CIG Straordinaria, è stato chiesto un chiarimento al Ministero del Lavoro ed all'INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori delle aziende artigiane ed il diritto alla DS ordinaria con requisiti ridotti per sospensione (e non per la DS ordinaria con requisiti normali per sospensione), la condizione prevista è quella che l'azienda sia iscritta all'Ente Bilaterale.

La durata massima della DS per sospensione è di 65 giornate annue di indennità, con riferimento all'anno mobile. Sinora il diritto era di 180 giorni annui.

Le aziende devono comunicare il periodo di sospensione e l'elenco dei lavoratori interessati ad Inps e Centri per l'Impiego ed i lavoratori dovranno dichiarare la loro disponibilità al lavoro presso i medesimi Centri per l'Impiego.

Un decreto ministeriale preciserà quali casi rientrano tra gli eventi transitori e tra le situazioni temporanee di mercato.

## **Art.13bis – cessione del quinto di stipendio o pensione**

E' esteso alle retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato e dei collaboratori il trattamento sinora riservato ai lavoratori pubblici e privati a tempo indeterminato, in materia di cessione del quinto di stipendio della retribuzione per ottenere prestiti, di sequestro e di pignoramento.

Per i lavoratori a tempo determinato ed i collaboratori la cessione non può essere di durata superiore a quella del rapporto di lavoro.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche o intermediari finanziari prestiti da estinguere con cessione di quote della pensione netta, sino ad un quinto e per un periodo non superiore a 10 anni. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero in caso di decesso del mutuatario.

#### **Art.13 ter – sospensione cartelle pagamento di contributi agricoli**

Sino ad agosto 2005 sono sospesi i termini per il pagamento delle cartelle e dei pagamenti dei contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti agricoli. Il recupero degli importi avverrà entro il 20.12.2005.

#### **Art. 14 – Erogazioni ad onlus e terzo settore**

Le liberalità erogate alle onlus ed al terzo settore sono deducibili dal reddito di persone e società sino al 10% del reddito complessivo nel limite di 70.000 euro annui.

Sono comprese le erogazioni a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici o vigilati, enti parco nazionali e regionali.

E' stato abolito il limite di reddito per le erogazione dei contributi scolastici.

Le borse di studio per i progetti Erasmus-Socrates restano esenti da imposte.

#### **IL GIUDIZIO DELLA CISL**

La CISL esprime un giudizio di grave inadeguatezza del provvedimento varato a colpi di fiducia dal Parlamento.

Il sindacato rivendica una inversione di rotta nella politica economica.

Si tratta di porre al centro il problema delle condizioni necessarie per la produzione di nuova ricchezza e di buon lavoro nel nostro paese, all'interno di uno scenario profondamente cambiato nella divisione internazionale del lavoro.

Le politiche delineate dal Governo non sono all'altezza della situazione, con particolare riferimento:

- All'assenza di risposte adeguate sul terreno della definizione di nuove politiche industriali;
- Alla sottovalutazione degli investimenti necessari sui fattori strategici dello sviluppo (investimenti e politiche di contesto su infrastrutture, ricerca formazione, sociale, sicurezza e legalità) e su politiche per le aree periferiche e marginali;
- Alla presenza di molte misure che non potranno tradursi in realtà per l'assenza di risorse finanziarie;

I diversi capitoli del provvedimento indicano in modo chiaro l'assenza di una strategia politica economica e industriale in grado di garantire il riposizionamento dell'industria italiana, della difesa dei redditi, di una gestione equilibrata del mercato del lavoro, delle protezioni e promozioni sociali.

L'intervento in materia di ammortizzatori sociali non rispetta gli impegni presi dal Governo su durata ed entità dell'indennità di disoccupazione, è senza le risorse adeguate per estendere e qualificare gli ammortizzatori sociali per lavoratori stabili e precari, non individua incentivi strutturali diretti ed indiretti diretti alla stabilizzazione dei lavoratori precari.